CAMERA DEI DEPUTATI N. 1150-A

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI IV E X

(FINANZE E TESORO - INDUSTRIA)

(RELATORI **CAPPA PAOLO** E **GEREMIA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(VILLABRUNA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(DE PIETRO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(ROMITA)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(TAMBRONI)

alla Presidenza l' 8 settembre 1954

Istituzione della zona industriale di Savona

Presentata alla Presidenza il 26 maggio 1955

ONOREVOLI COLLEGHI ! Come ben rileva la relazione ministeriale al disegno di legge, il provvedimento presentato dal Governo fin dall'8 settembre 1954 e che ha per oggetto l'istituzione di una zona industriale di Savona è stato provocato da profonde ragioni di carattere economico e sociale connesse alla grave crisi che da tempo travaglia quella città. La crisi è diventata particolarmente acuta per la decadenza della produzione e la riduzione dell'occupazione dei grandi stabilimenti della Società « Ilva ». Tale decadenza, cominciata nell'immediato dopoguerra, è precipitata colla riconversione della industria siderurgica nazionale e particolarmente in conseguenza del rammodernamento degli impianti di Piombino e di Bagnoli e della costruzione ed attivazione del gran-

dioso stabilimento dello S. C. I. sulla costa di Cornigliano Ligure – tutti e tre facenti capo alla « Finsider ».

Devesi in proposito tener presente che Savona diventò una città preminentemente industriale intorno al 1880, epoca in cui sorgono gli stabilimenti meccanici della « Servettaz » e gli importanti impianti metallurgici della « Tardy e Benech » e della società Alti Forni ed acciaierie e fonderie « Terni », poi Società Siderurgica e infine Società « Ilva », che li gestisce tuttora. A fianco di tali complessi sorsero numerose aziende complementari aggiungendovisi anche industrie chimiche, vetrarie e dolciarie.

All'inizio del 1900 si ha già una occupazione di 8.500 operai su una popolazione totale di 38.648 abitanti (nel 1881 era di 29.164 abitanti e nel 1871 si limitava a 24.851 abitanti). Successivamente si accentua lo sviluppo industriale determinante dell'ulteriore incremento della popolazione, che sale nel 1911 a 50.169 abitanti, nel 1929 a 58.711, nel 1931 a 60.621, nel 1936 a 63.579 e infine nel 1951 a 69.031 abitanti.

Nel 1912, con la costruzione della più grande funivia di Europa da Savona-Porto a San Giuseppe di Cairo, si apre un settore industriale nella piana del Comune di Cairo Montenotte. La guerra 1915-18 accrebbe naturalmente il ritmo produttivo e lo sviluppo della zona. Ad una parentesi di stasi dal 1925 al 1933 succede una nuova notevole ripresa con un periodo di massima produzione ed occupazione durante l'ultima guerra.

Ma in questo dopoguerra, nonostante l'imponente opera di ricostruzione, si ebbe una forte costrizione dell'attività industriale. La città di Savona dal 1880 in poi, come sopra accennato, ben può affermarsi essersi accresciuta attorno agli stabilimenti oggi « Ilva ». E la crisi dell'occupazione e dell'occupazione in Savona non si è limitata in questo dopoguerra alla grande azienda siderurgica dagli impianti e dalle attrezzature invecchiate, ma si è estesa ad altri stabilimenti meccanici e metallurgici nonché a quelli dei settori chimico, meccanico, elettromeccanico e conserviero.

Su un totale di 22.603 unità occupate nell'anteguerra si aveva un totale di ben 11.926 occupati nelle attività siderurgiche, metallurgiche e meccaniche. Durante l'ultima guerra l'occupazione totale saliva a 24.971 unità, di cui quella dei settori relativi a dette industrie saliva a ben 14.724.

Nel dopoguerra, mentre il totale generale degli occupati scendeva a 17.210 unità, il totale delle unità occupate in detti settori precipitava a 6.533.

Se si considera che l'« Ilva » occupava nell'anteguerra 5.083 lavoratori, saliti durante la guerra a 5.870 e che oggi è scesa ad appena un migliaio (1017) con la naturale ripercusione sulle aziende ed attività minori ad essa collegate, non potrà contestarsi che la soppressione degli impianti savonesi e il trasferimento della loro produzione alle tre grandi aziende della « Finsider » sono stati la causa principale e determinante della impressionante crisi industriale di Savona.

Nel 1938 risultavano infatti inscritti all'Ufficio di collocamento n. 4.736 disoccupati che verso la fine del 1953 salivano a n. 10.107 e la situazione si è ancora aggravata durante il 1954 elevandoli a circa 11.000. Ove si consideri che la popolazione di Savona in notevole parte proviene da altri centri viciniori della provincia, ne discende che la crisi delle industrie cittadine si ripercuote sull'economia e sul tenore di vita della popolazione di tutta la provincia, le cui condizioni in quasi tutto l'immediato retroterra – contrariamente alla errata opinione pubblica nazionale corrente – ne fanno una delle zone più depresse della Repubblica, come confessa il crescente pauroso fenomeno dello spopolamento dei già fiorenti comuni montani.

La polarizzazione delle aziende savonesi verso la produzione siderurgica e meccanica provocata dalle due guerre e la mancata riconversione dell'« Ilva », essendosi l'iniziativa parastatale svolta e concentrata agli impianti di Piombino, di Bagnoli, di Novi Ligure e di Cornigliano, sono state le due cause fondamentali della crisi lamentata.

Non sono valsi l'allarme prima lanciato e poi il reclamo della cittadinanza e delle rappresentanze savonesi di tutti i settori e di tutti i colori di fronte alla smobilitazione dell'« Ilva » condannata e ai suoi successivi licenziamenti in massa. Ma una ragione di giustizia distributiva e di solidarietà nazionale militava – e milita – in favore della città e della sua popolazione lavoratrice la quale, anche nelle situazioni più penose seppe mantenere, nella concordia di tutti, la disciplina della attesa di quei provvedimenti che, favorendo nuove iniziative, consentissero alla città di non morire e la possibilità di un'operosa ripresa nello stesso interesse della economia dell'intera Nazione.

Fu così che anziché insistere nel pretendere costosi ed anti-economici interventi dello Stato per puntellare un'azienda (nonché quelle ad essa connesse) condannata dal fatale

perfezionarsi della tecnica e degli impianti, le autorità cittadine e la Camera di Commercio indirizzarono la loro concorde azione a ricercare nuove vie al sorgere di altre imprese atte ad assicurare la rinascita su tanta rovina economica e sociale.

Il Governo non poteva restare indifferente a tanta crisi di depressione economica e di disoccupazione ed alle sue inevitabili conseguenze sociali e politiche ed ha ritenuto accogliere il suggerimento e la domanda di concedere ad un ristrettissimo *interland* di Savona le facilitazioni atte ad eccitare nuove iniziative ed attività industriali già ed anche più largamente concesse ad altre zone. In verità la zona prescelta si presta ottimamente agli scopi, come ben rileva la relazione ministeriale che precisa ed illustra la delimitazione della zona, atta ad usufruire del naturale vantaggio del porto e dell'impianto della grande funivia aerea che dal porto, superando il valico appenninico, porta a San Giuseppe di Cairo. Per quanto le facilitazioni concesse e proposte nel disegno di legge debbano giudicarsi contenute in limiti assai modesti, è però da ritenersi e da confidare che il provvedimento riuscirà praticamente producente e varrà a ridare a Savona il ritmo che aveva in numerosi decenni passati brillantemente raggiunto.

L'impegno politico assunto dall'onorevole De Gasperi e dai suoi colleghi di Governo prima e dai successivi Ministeri dopo, è stato tradotto nel disegno di legge presentato dopo lunga elaborazione dal Ministro dell'industria e commercio, di concerto con quelli dell'interno, della giustizia, delle finanze, dei lavori pubblici e della marina mercantile. La presentazione risale all'8 settembre dello scorso anno 1954. Assegnato per l'esame in sede referente alla Commissione X (Industria e Commercio) con la richiesta di parere della IV (Finanze e Tesoro) fu poi esaminato in due sedute delle due Commissioni riunite dando luogo ad un animato dibattito conclusosi con l'approvazione a grande maggioranza del parere favorevole al testo governativo con piccole modifiche richieste dai Dicasteri dell'industria e del tesoro ed una proposta del relatore Cappa contemplante un piccolo tratto di Capo Vado.

La zona industriale è stata delimitata opportunamente in quattro separati comprensori che sono definiti nelle planimetrie allegate al disegno di legge e cioè:

a) *Quiliano-Vado Ligure-Savona*: si estende lungo il litorale da Vado Ligure alla parte occidentale di Savona per una complessiva superficie disponibile di 4.820.000 metri quadrati, in quasi continua vicinanza al mare, agli impianti portuali ed alle linee ferroviarie Ventimiglia-Savona (Genova) e Savona-Torino (Savona-Acqui-Alessandria).

Dall'esame della planimetria allegata è risultato che, in base probabilmente a vecchi ed incompleti dati catastali, vi era stato omessa un tratto di terreno costituente zona demaniale attigua a Capo Vado per la superficie di circa 50.000 metri quadrati che si presenta invece particolarmente atto allo scopo della legge e le commissioni ne propongono l'aggiunta a questo comprensorio.

b) *Lavagnola*: situata nella parte nord della città con una superficie totale di metri quadrati 355.000 di cui 155.000 disponibile per industrie, particolarmente per piccole imprese.

c) *Savona porto*: lungo le banchine del porto. Quando saranno attuati – nota la relazione ministeriale – i progettati riempimenti di due specchi d'acqua marina, questo comprensorio presenterà una superficie di 150.000 metri quadrati.

d) *Cairo Montenotte*: che comprende la stazione terminale delle Funivie, agevole e rapido mezzo di trasporto dal porto. Superficie disponibile di 1.770.000 metri quadrati con abbondanza di acqua e possibilità di derivazione di energia elettrica.

Come bene annota la relazione ministeriale, le industrie chimiche già esistenti nel territorio di questo comprensorio hanno gravemente compromesso con le esalazioni e gli scarichi nocivi le coltivazioni e l'agricoltura ed è necessario, con un ulteriore sviluppo di impianti, compensare la crescente riduzione della preesistente occupazione agricola offrendole la possibilità di impiego in nuove imprese industriali.

Il provvedimento che è sottoposto al vostro esame precisa, come sopra indicato, la zona geografica da denominarsi industriale per tutti gli effetti determinati dalla legge ed emette (articolo 1) la dichiarazione di pubblica utilità per le opere occorrenti all'impianto e all'esercizio della zona. Le disposizioni del disegno di legge, dall'articolo 2 all'articolo 6 compreso, contengono alcune esenzioni e riduzioni tributarie. Anzitutto l'esenzione dal pagamento dei dazi doganali per i materiali da costruzione e per quanto occorra al primo impianto degli stabilimenti industriali che sorgeranno nella zona entro però il limite di cinque anni dall'entrata in vigore della legge. Tale esenzione è altresì estesa ai materiali e alle macchine che siano destinati

all'ammodernamento delle industrie già esistenti. Seguono però a tale riguardo delle norme cautelative per l'accertamento della sussistenza delle condizioni occorrenti per l'esenzione e altresì per evitare l'evasione della imposta da parte di altri materiali non destinati alla zona

L'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile viene prevista dall'articolo 3 per i redditi industriali relativi ai nuovi stabilimenti che sorgessero nell'ambito di delimitazione della zona e a quelli già ivi esistenti che alla data dell'entrata in vigore della legge risultassero inattivi e che poi fossero riattivati. Anche tali esenzioni sono però limitate ad un quinquennio a decorrere dalla data della attivazione o riattivazione degli stabilimenti industriali medesimi. Per lo stesso periodo qualsiasi ampliamento, trasformazione o ammodernamento degli stabilimenti non provocherà alcun aumento dell'imponibile di ricchezza mobile.

Viene stabilita altresì una misura fissa di lire 200 per ogni atto e per ogni trascrizione dell'imposta di registro e di quella di trascrizione ipotecaria sul trapasso di proprietà per le espropriazioni degli immobili che eventualmente fossero attuate da parte del Consorzio istituito per la zona industriale da questa legge. L'agevolazione suddetta si applica sul primo trasferimento fatto dal Consorzio o da terzi mediante atto di vendita per l'esercizio degli stabilimenti entro la zona industriale L'imposta di registro e quella di trascrizione ipotecaria sono invece ridotte a metà per il primo trasferimento di stabilimenti già esistenti nei comuni di Savona. Quiliano, Vado Ligure e Cairo Montenotte che risultassero inattivi alla data di entrata in vigore della legge.

Occorre altresì citare l'esenzione dall'imposta generale sull'entrata dell'acquisto di macchinari e materiale destinati per l'impianto, l'ampliamento e la trasformazione degli stabilimenti della zona industriale purché tale acquisto sia effettuato entro il 31 dicembre 1959.

Dato il ritardo già in corso e quello ancora prevedibile all'approvazione di questa legge da parte dei due rami del Parlamento, è apparso giusto e logico prorogare questo termine più precisamente a cinque anni dalla sua entrata in vigore.

Una norma molto importante è quella dell'articolo 4 che dà la facoltà al Ministro per le finanze di concedere, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio. che gli stabilimenti siti nella zona industriale, riconosciuti idonei, siano retti a regime di deposito franco

Il disegno di legge istituisce opportunamente un Consorzio per la zona industriale di Savona determinandone dall'articolo 7 e fino all'articolo 18 le finalità, gli organi e le attribuzioni di questi e precisando le disposizioni concernenti la gestione finanziaria e la vigilanza governativa.

Tale consorzio ha i seguenti scopi:

1°) eseguire e sviluppare le opere per l'impianto e l'esercizio della zona industriale;

2°) promuovere iniziative pubbliche e private interessanti lo sviluppo delle attività industriali nella zona e lo studio e l'attuazione di opere pubbliche utili all'impianto e all'esercizio delle industrie;

3°) coordinare iniziative di investimenti;

4°) svolgere ogni attività che possa essere utile nell'interesse della zona stessa;

5°) richiedere le espropriazioni degli immobili necessarie per l'impianto e l'esercizio della zona e degli stabilimenti.

A differenza di quanto previsto per il Consorzio per la zona industriale di Apuania dal decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, il presente disegno di legge disciplina minutamente la composizione degli organi del Consorzio istituito per la zona industriale di Savona. Questo costituisce una ulteriore garanzia della democraticità del consorzio medesimo, della rappresentanza in esso di tutti gli interessi delle categorie e dei settori della zona e quindi della piena funzionalità del consorzio perfezionandone la capacità a raggiungere le finalità ad esso demandate dalla legge. Difatti fanno parte del Consiglio, oltre al presidente, i rappresentanti dei comuni compresi nella zona industriale, i rappresentanti della Camera di commercio, della amministrazione provinciale, dell'Ente portuale Savona-Piemonte; nonché i rappresentanti in numero paritetico degli imprenditori industriali e dei lavoratori dell'industria. Membri di diritto del Consiglio sono anche il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e commercio di Savona, l'ingengere-capo del Genio civile ed il comandante della Capitaneria di porto. Sono altresì minutamente disciplinati il controllo della gestione amministrativa e finanziaria del Consorzio, la vigilanza che su di esso è esplicata da parte del Ministero dell'industria e del commercio, nonché le fonti finanziarie per provvedere alle spese di funzionamento del Consorzio.

Analogamente a quanto già disposto nei riguardi di altre zone industriali, seguono

norme con le quali viene resa più sollecita la procedura per le espropriazioni consentite e si dettano norme particolari per la valutazione degli immobili da espropriare.

Per tutte queste ragioni le Commissioni IV e X riunite in sede referente, superati i dubbi emersi in una diffusa e severa disamina d'ordine giuridico e tecnico, generale e particolare. hanno concordato di non portare modifiche sostanziali al provvedimento.

Le Commissioni hanno ritenuto soltanto di includere nella zona industriale anche un limitato tratto demaniale sito a ridosso di Capo Vado che si estende per circa 50 mila metri quadrati sfuggito alla attenzione dei compilatori delle planimetrie allegate al disegno di legge, essendo costituito in gran parte da riempimenti recentemente guadagnati sul mare, che non figurano nelle carte catastali (Vedi emendamento aggiuntivo all'articolo 1).

Su richieste ministeriali sono stati altresì apportati i seguenti emendamenti:

Art. 9: Tra gli organi del Consorzio devesi elencare anche il collegio dei revisori di cui al successivo articolo 14;

Art. 10: Dati i riflessi economici e finanziari connessi all'istituzione della zona e del Consorzio in parola, si ritiene indispensabile – come del resto già praticato in casi analoghi – la partecipazione di un rappresentante del Ministero del tesoro all'amministrazione del Consorzio. Pertanto l'articolo va integrato includendo tra i membri del Consiglio un rappresentante del Tesoro;

Art. 13: La Giunta esecutiva andrebbe costituita dal presidente e da sei membri dei quali almeno due prescelti tra i consiglieri che rappresentano le amministrazioni statali;

Art. 15: Tra i Ministeri che provvedono a proporre l'approvazione presidenziale dello statuto del Consorzio deve essere compreso anche quello del Tesoro.

Inoltre è stato proposto che le cariche di presidente e di membri del Consiglio e della Giunta, come per altri enti similari, siano gratuite e che l'emolumento per i membri del Collegio dei revisori debba essere fissato dal Consiglio.

Non sono mancate, specie da parte di membri della IV Commissione, critiche e riserve, tutte impostate su eccezioni di carattere generale relative alla opportunità e alla convenienza dalla istituzione di zone franche o comunque privilegiate.

Tuttavia, pur avendo avanzate tali riserve anche essi – nella loro maggioranza – si sono trovati d'accordo nello esprimere, pel caso particolare di Savona, parere favorevole.

È d'altra parte prevalso nella discussione, con parere pressoché unanime, il voto che il Ministero dell'industria e commercio si faccia promotore d'un provvedimento d'ordine generale che, concedendo ampie facilitazioni. solleciti e favorisca in campo nazionale il sorgere di iniziative industriali, incoraggiando così l'azione per la maggiore occupazione, che difficilmente potrà conseguirsi con l'auspicato progresso agricolo. L'istanza di una coraggiosa politica di tal genere, che diede e sta dando così positivi risultati nel campo edilizio, merita invero la nostra piena adesione: ed è da augurarsi che essa sia raccolta e tradotta nella proposta di un provvedimento legislativo a largo respiro.

In favore della pronta approvazione di questo disegno di legge sta infine una ragione politica impegnativa. Per la concessione di zona industriale a Savona si ebbero ripetute promesse ed assicurazioni da parte dei ministri responsabili (ed *in primis* da parte del compianto Presidente De Gasperi), tutte assunte in accordo e nei confronti delle rappresensanze parlamentari, amministrative, religiose e sindacali della città e della provincia di Savona.

Il Governo, nella continuità della sua azione responsabile, ha presentato alle Camere il provvedimento promesso.

Le Commissioni ritengono che, per tutte le considerazioni suesposte ed indipendentemente da riserve dottrinali, esso si raccomandi alla pronta approvazione dell'Assemblea.

CAPPA PAOLO, *Relatore per la X Commissione.*

GEREMIA, *Relatore per la IV Commissione.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Nel territorio dei comuni di Savona, Quiliano, Vado Ligure e Cairo Montenotte è istituita una zona industriale delimitata nelle annesse planimetrie, le quali vistate dal Ministro per i lavori pubblici, saranno depositate all'Archivio di Stato.

Le opere occorrenti per l'impianto e l'esercizio della predetta zona industriale, nonché per l'impianto nella zona stessa di stabilimenti industriali e costruzioni annesse sono dichiarati di pubblica utilità.

ART. 2.

I materiali da costruzione, e, in genere, quanto può occorrere al primo impianto degli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che, entro cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, sorgeranno nella zona industriale di Savona, sono esenti dal pagamento dei dazi doganali.

Sono esenti da tale pagamento anche le macchine e i materiali di ogni specie, destinati, entro il termine di cui al comma precedente, all'ampliamento, all'ammodernamento e alla trasformazione degli stabilimenti industriali esistenti nella zona stessa.

L'accertamento della sussistenza delle condizioni prescritte per la esenzione di cui ai precedenti commi spetta al Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'industria e per il commercio.

Esse non si applicano per le macchine ed i materiali che siano normalmente prodotti in Italia e sono subordinate alla condizione che i materiali ed i macchinari ammessi all'esenzione siano introdotti in Italia entro un anno dalla scadenza del termine, di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 3.

I redditi industriali relativi ai nuovi stabilimenti di cui all'articolo precedente e a quelli già esistenti nei comuni di Savona, Vado Ligure, Quiliano, Cairo Montenotte, che alla data dell'entrata in vigore della presente legge risultassero inattivi e che saranno riattivati, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile per un quinquennio dalla data della attivazione o riattivazione.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1

Nel territorio dei comuni di Savona, Quiliano, Vado Ligure, Cairo Montenotte e nella zona demaniale di Capo Vado è istituita una zona industriale delimitata nelle annesse planimetrie, le quali, vistate dal Ministro per i lavori pubblici, saranno depositate all'Archivio di Stato.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

Agli accertamenti stabiliti per l'imposta di ricchezza mobile e con riguardo agli stabilimenti attualmente esistenti nella zona, che fossero ampliati, trasformati o ammodernati entro il termine fissato dall'articolo precedente, non sarà apportato aumento, per un quinquennio, in dipendenza di tali ampliamenti, trasformazioni o ammodernamenti.

ART. 4.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di concedere, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio, che gli stabilimenti industriali siti nella zona industriale, i quali si prestino ad essere facilmente e sicuramente invigilati dall'esterno siano retti a regime di deposito franco. La concessione non è data se gli imprenditori non si sottopongano a loro spese alla vigilanza dell'amministrazione.

Nei relativi decreti di concessione sono stabilite le condizioni da osservarsi per usufruire dell'agevolazione e sono indicate le merci estere e nazionali che, con la immissione negli stabilimenti retti a regime di deposito franco, sono da considerare, agli effetti fiscali, come definitivamente uscite dal territorio della Repubblica.

I prodotti finiti estratti per il consumo interno degli stabilimenti retti a regime di deposito franco potranno essere sottoposti al pagamento dei soli diritti di confine inerenti alle materie prime od ausiliarie estere, impiegate nella loro fabbricazione.

ART. 5.

L'imposta di registro e quella di trascrizione ipotecaria sul trapasso di proprietà per l'espropriazione da parte del Consorzio di cui all'articolo 7 degli immobili occorrenti per le esigenze della zona industriale nonché per l'impianto e l'esercizio degli stabilimenti e delle costruzioni annesse, sono stabilite nella misura fissa di lire 200 per ogni atto e per ogni trascrizione.

Uguale trattamento si applica sul primo trasferimento, fatto dal Consorzio o da terzi mediante atto di vendita, per il conseguimento degli scopi suddetti.

Dette imposte sono ridotte alla metà per il primo trasferimento di stabilimenti già esistenti nei comuni di cui all'articolo 3, inattivi alla data di entrata in vigore della presente legge da almeno un anno, a condizione che tale circostanza risulti da dichiarazione dei contraenti contestuale all'atto, comprovata da certificato del competente Ufficio tecnico di fi-

ART 4.

Identico.

ART 5.

Identico.

nanza, e che gli acquirenti si impegnino, pure contestualmente a riattivare detti stabilimenti entro il termine di sei mesi.

Sono dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie, qualora entro il termine di cinque anni dalla data di registrazione dell'atto, nel caso in cui al secondo comma del presente articolo, non sia dimostrato con apposito certificato del Ministero dell'industria e del commercio, che gli scopi della legge sono stati conseguiti, e altresì nel caso in cui la condizione di cui al terzo comma non venga osservata.

Ai contratti di appalto stipulati entro il 31 dicembre 1959 per lavori di costruzione, riparazione, ampliamento e trasformazione di stabilimenti compresi nel perimetro della zona industriale, si applica l'imposta di registro di lire 200.

ART. 6.

È esente dall'imposta generale sull'entrata l'acquisto fatto entro il 31 dicembre 1959, dei macchinari e dei materiali destinati per l'impianto, la riattivazione, l'ampliamento e la trasformazione degli stabilimenti della zona industriale.

ART. 7.

È istituito il Consorzio per la zona industriale di Savona.

Esso ha lo scopo di eseguire e sviluppare le opere per l'impianto e l'esercizio della zona industriale, ferme restando le attribuzioni dei comuni e delle altre pubbliche amministrazioni interessate nei riguardi dei servizi di loro competenza.

Nulla è innovato alle disposizioni del Codice della navigazione e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e delle altre leggi e regolamenti relativi all'uso delle aree pertinenti al demanio pubblico marittimo ed all'esercizio della polizia marittima.

Ha inoltre il compito:

1°) di promuovere iniziative pubbliche e private interessanti lo sviluppo delle attività industriali nella zona e lo studio e l'attuazione di opere pubbliche utili all'impianto e all'esercizio delle industrie;

2°) di coordinare iniziative di investimenti;

3°) di svolgere ogni attività che possa essere utile nell'interesse della zona stessa.

Il Consorzio ha la facoltà di chiedere la espropriazione degli immobili compresi nelle

ART. 6.

È esente dall'imposta generale sull'entrata l'acquisto fatto entro i cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge dei macchinari e dei materiali destinati per l'impianto, la riattivazione, l'ampliamento e la trasformazione degli stabilimenti della zona industriale.

ART. 7

Identico.

planimetrie di cui all'articolo 1, anche per conto delle imprese interessate, con esclusione dei beni del demanio dello Stato.

Potrà, inoltre, chiedere l'espropriazione degli immobili costituenti gli stabilimenti industriali, compresi gli impianti, gli edifici ed aree annesse, che alla data in cui entrerà in vigore la presente legge siano da oltre tre mesi non utilizzati o rimasti inattivi, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma.

L'espropriazione è chiesta dal Consorzio previa deliberazione del Consiglio.

ART. 8.

Il Consorzio è costituito dai comuni di Savona, Vado Ligure, Quiliano, Cairo Montenotte, dalla provincia di Savona, dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona e dall'Ente portuale Savona-Piemonte.

Potranno esservi ammessi altri Enti pubblici con deliberazione del Consiglio del Consorzio.

ART. 9.

Sono organi del Consorzio: il presidente, il Consiglio e la Giunta esecutiva.

ART. 10.

Il Consiglio è composto:

1°) dal presidente del Consorzio,

2°) da due rappresentanti del comune di Savona; da un rappresentante del comune di Vado Ligure; da un rappresentante del comune di Quiliano; da un rappresentante del comune di Cairo Montenotte,

3°) da due rappresentanti della Camera di commercio; da due rappresentanti della Amministrazione provinciale; da due rappresentanti dell'Ente portuale Savona-Piemonte;

4°) da tre industriali; da tre lavoratori dell'industria.

Fanno parte di diritto del Consiglio del Consorzio il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e commercio di Savona, l'ingegnere capo del Genio civile ed il comandante della Capitaneria di porto.

ART. 11.

Il Consiglio del Consorzio è nominato con decreto del Ministro per l'industria e il commercio di concerto con il Ministro per l'interno su designazione dei Ministeri, degli Enti e delle organizzazioni interessate.

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

Sono organi del Consorzio: il presidente, il Consiglio, la Giunta esecutiva e il Collegio dei revisori.

ART. 10.

Identico.

Fanno parte di diritto del Consiglio del Consorzio un rappresentante del Ministero del tesoro, il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e commercio di Savona, l'ingegnere capo del Genio civile ed il comandante della Capitaneria di porto

ART. 11.

Identico.

I componenti del Consiglio durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

ART. 12.

Il presidente è eletto con decreto del Ministro per l'industria e il commercio di concerto con il Ministro per l'interno su una terna di nomi proposti dal Consiglio.

Entro un mese dalla emanazione del decreto di nomina il prefetto convoca il Consiglio, il quale nella sua prima riunione designerà i tre candidati scelti per la nomina del presidente. Tale riunione è presieduta dal direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio.

ART. 13.

La Giunta esecutiva è composta dal presidente e da quattro membri nominati dal Consiglio.

ART. 14.

Il controllo della gestione amministrativa e finanziaria del Consorzio è esercitato da un Collegio di revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro per l'industria e il commercio.

Esso è costituito:

1°) da un revisore effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio,

2°) da un revisore effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro;

3°) da un revisore effettivo in rappresentanza del Ministero dell'interno.

I revisori durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati alla scadenza.

Essi esercitano il loro mandato in conformità delle norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto compatibili.

ART. 15.

Lo statuto del Consorzio è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per l'industria e il commercio e per l'interno, previa deliberazione del Consiglio del Consorzio stesso.

ART. 16.

Il Consorzio è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio.

ART. 12.

Identico.

ART. 13.

La Giunta esecutiva è composta dal presidente e da sei membri nominati dal Consiglio, dei quali almeno due prescelti tra i consiglieri che rappresentano le amministrazioni statali.

ART. 14.

Identico.

ART. 15.

Lo statuto del Consorzio è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per l'industria e il commercio, per il tesoro e per l'interno previa deliberazione del Consiglio del Consorzio stesso.

ART. 16.

Identico.

I bilanci del Consorzio sono approvati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quelli per il tesoro e per l'interno.

Identico.

Le cariche di presidente e di membro del Consiglio e della Giunta sono gratuite. L'emolumento per i membri del Collegio dei revisori verrà fissato dal Consiglio.

ART. 17.

Alle spese di funzionamento del Consorzio si provvede mediante:

1°) un contributo a carico degli Enti consorziati, sulla base delle entrate tributarie non superiore al 2 per cento delle medesime;

2°) un contributo a carico di ogni impresa ammessa ai benefici consentiti dalle disposizioni della zona industriale, sulla base del reddito accertato o accertabile ai fini dell'imposta camerale, non superiore allo 0,50 per mille.

Le quote dei contributi sono stabilite con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quelli per le finanze e per l'interno, su proposta del Consiglio del Consorzio in rapporto alle necessità risultanti dal bilancio di previsione.

L'accertamento a carico degli obbligati è fatto dal Consiglio.

Entro trenta giorni dalla sua notifica è ammesso ricorso al Ministro per l'industria e il commercio.

Se non sia stato fatto ricorso o se il ricorso è stato respinto, il contributo è riscosso con il procedimento e i privilegi stabiliti per riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti pubblici. L'ingiunzione è emessa dal presidente del Consorzio.

ART. 17.

Identico.

ART. 18.

Il Consorzio provvede alla compilazione dei piani particolareggiati di esecuzione della zona industriale e dei piani particolareggiati di esecuzione delle singole opere e a richiedere la pubblicazione degli stessi, corredati dell'elenco estimativo e vistati dall'Ufficio del Genio civile, nell'albo del comune.

Decorsi i quindici giorni dalla pubblicazione, il prefetto, su richiesta del Consorzio, ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti delle indennità offerte e non accettate. In seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito deposito o il pagamento diretto delle indennità, pronuncia la espropriazione autorizzando l'occupazione dei beni.

ART. 18.

Identico

Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

ART. 19.

L'indennità di espropriazione degli immobili è ragguagliata al valore venale che gli stessi hanno al tempo dell'espropriazione, senza tenere conto di qualsiasi incremento di valore che siasi verificato o che possa verificarsi direttamente o indirettamente in dipendenza di opere pubbliche costruite o progettate in connessione con la creazione della zona industriale.

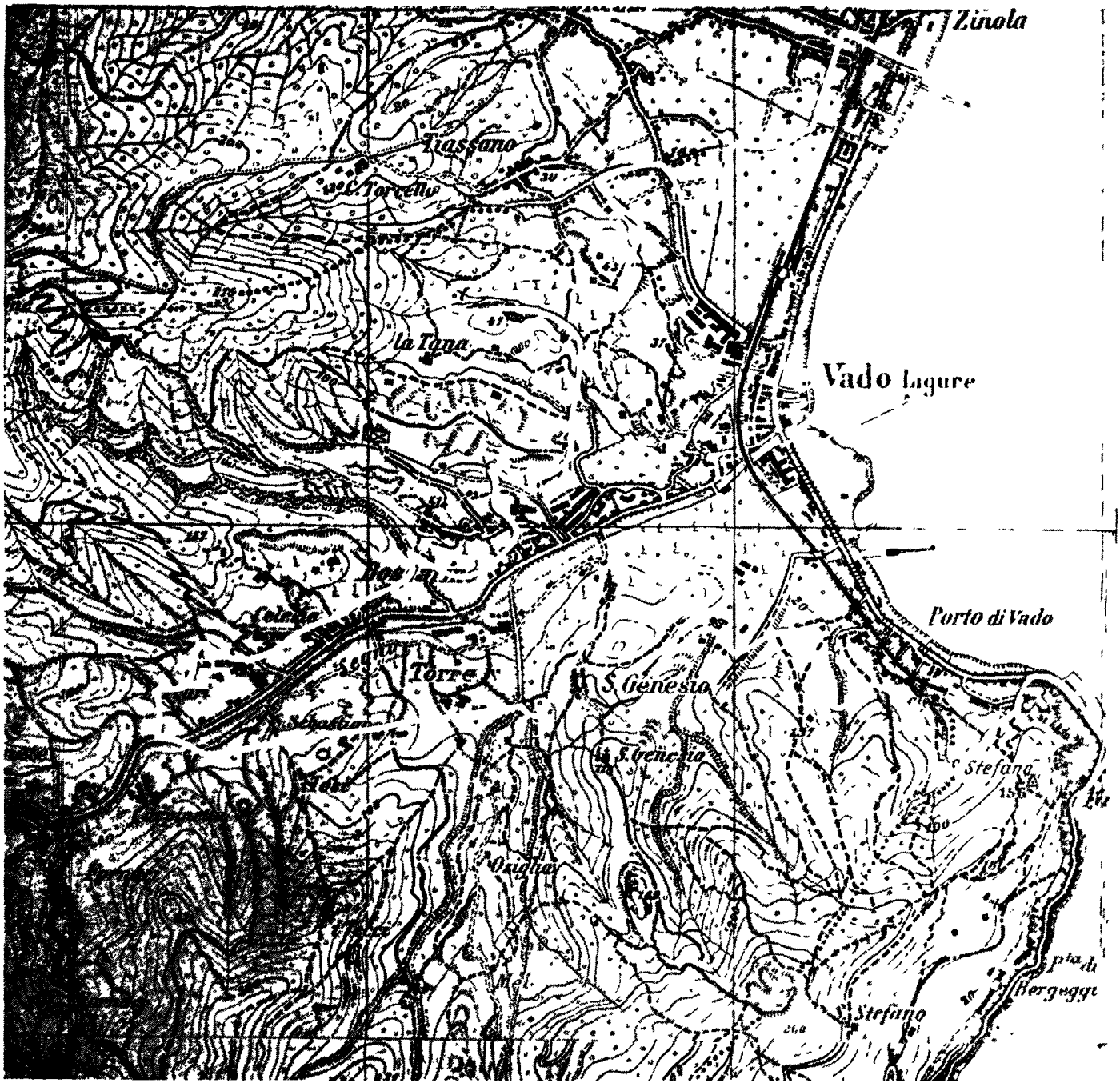
Per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalle espropriazioni né il locatore né il locatario hanno diritto ad indennità.

ART. 19.

Identico.

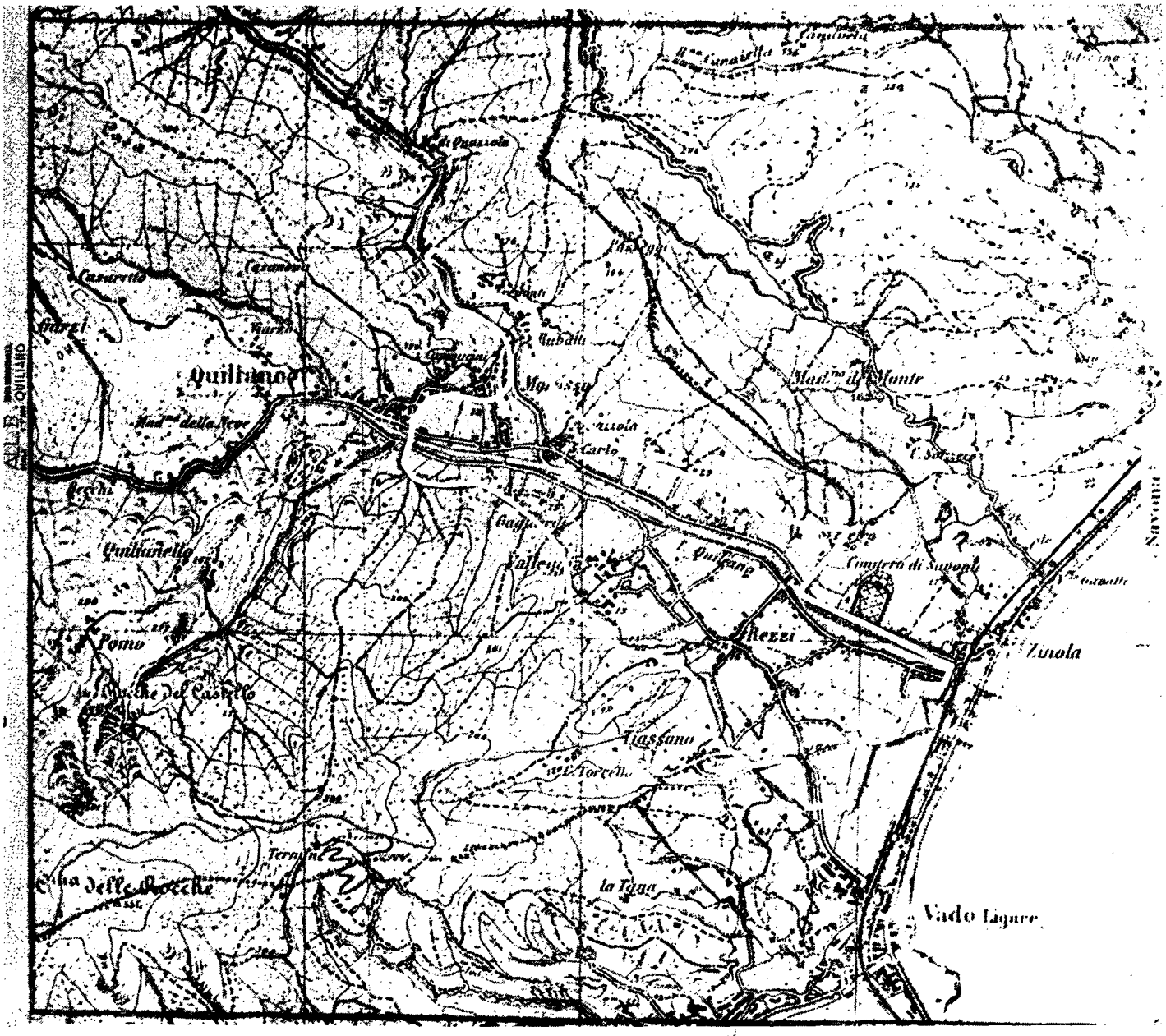
ALLEGATO *A*.

ZONA INDUSTRIALE DI VADO LIGURE



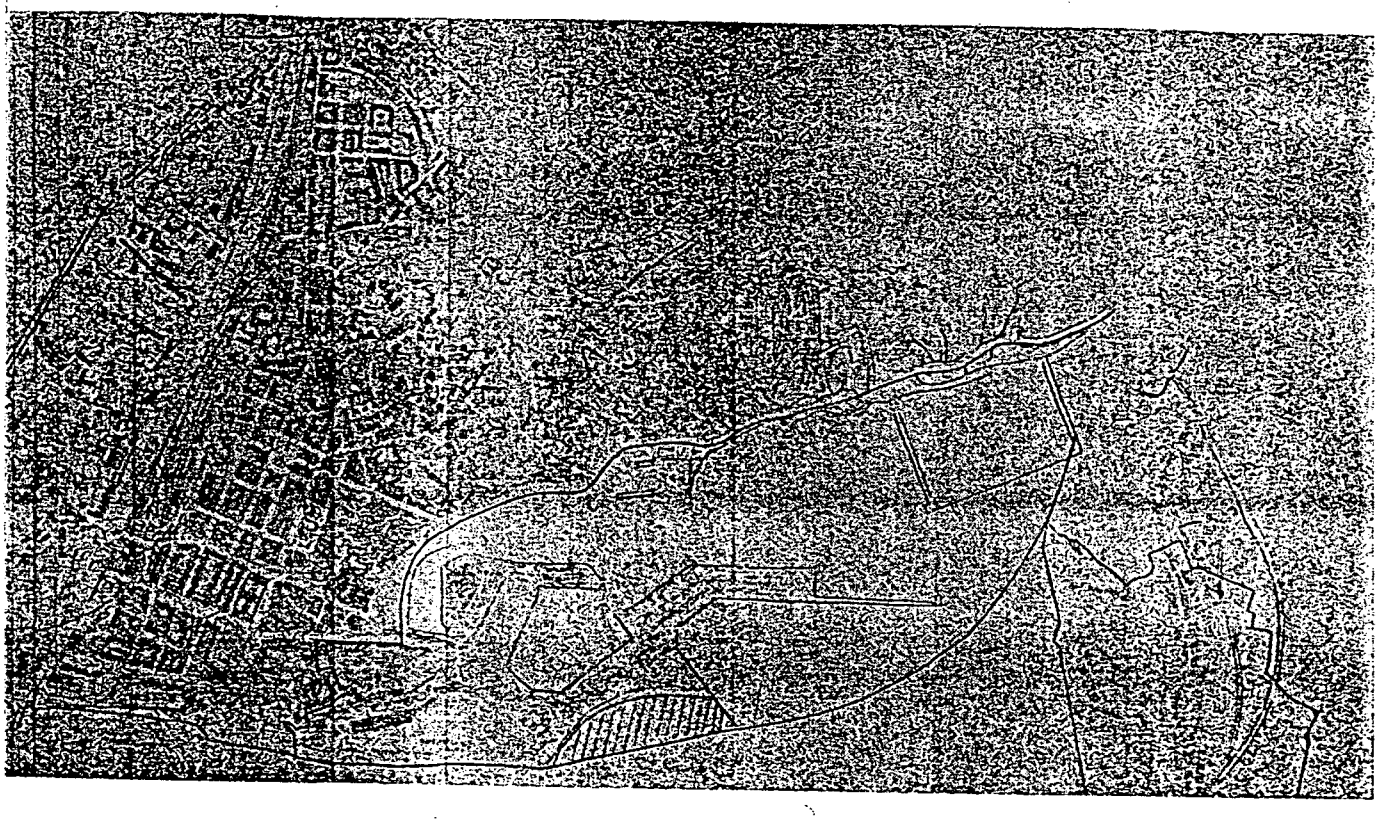
ALLEGATO *B*.

ZONA INDUSTRIALE DI QUILIANO



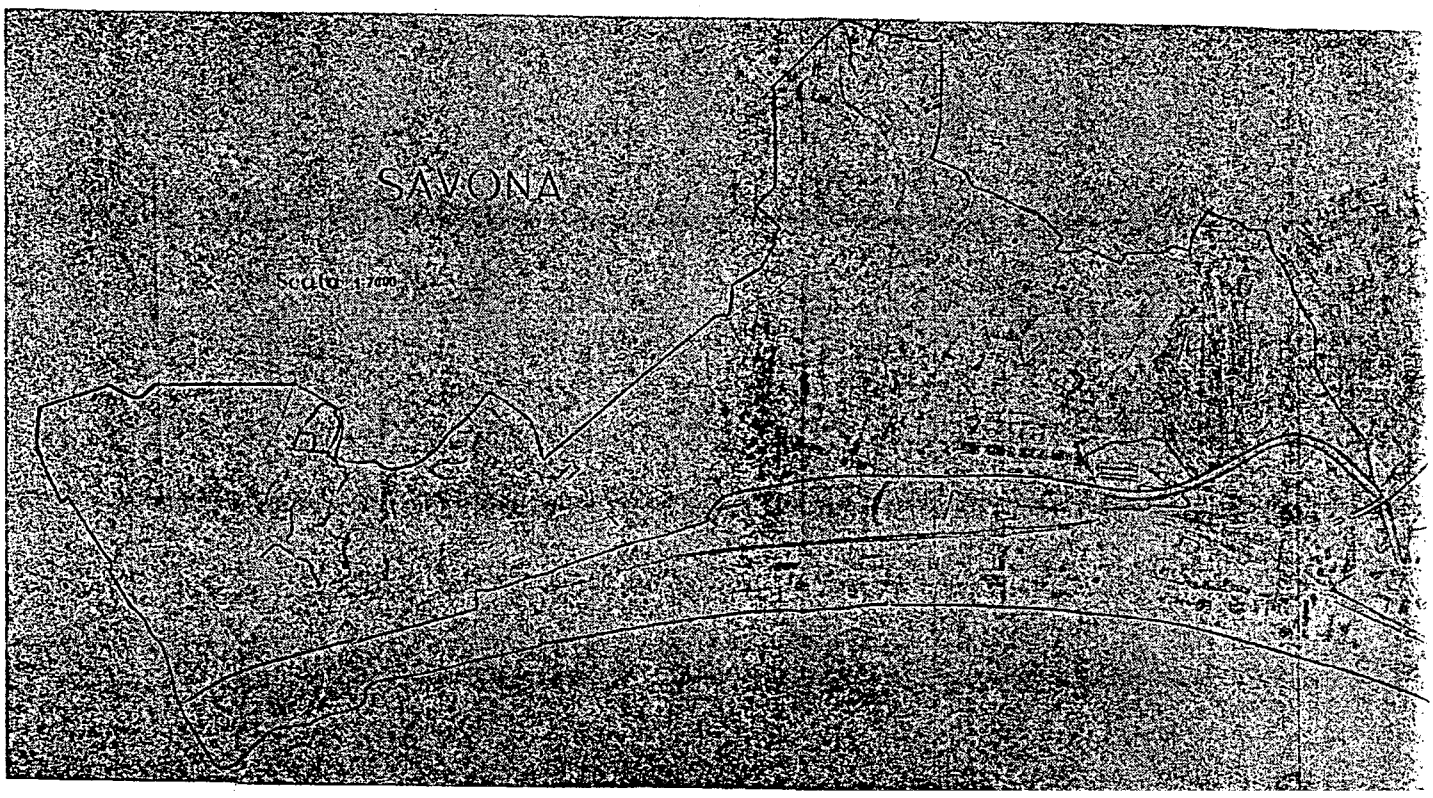
ALLEGATO *C*.

ZONA INDUSTRIALE DI SAVONA



ALLEGATO *C*.

ZONA INDUSTRIALE DI SAVONA



ALLEGATO *D*.

ZONA INDUSTRIALE DI CAIRO MONTENOTTE

